

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni), nelle Condizioni di Assicurazione e nel Modulo di Adesione.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione, riservata a motocicli e ciclomotori ad uso privato, acquistati con finanziamento erogato da SANTANDER CONSUMER BANK, a copertura dei danni propri subiti dal veicolo a seguito di eventi diversi da quelli coperti dalla Responsabilità Civile Auto



Che cosa è assicurato?

L'offerta assicurativa prevede le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti vendibili secondo le seguenti combinazioni che l'assicurato può scegliere in fase di adesione:

- ✓ **MOTOCICLI BASE**
- **Garanzie Incendio e Furto solo danno totale**
- ✓ **MOTOCICLI TOP:**
- **Garanzie Incendio e Furto solo danno totale**
- **Infortuni al conducente**
- ✓ **CICLOMOTORI BASE:**
- **Garanzie Incendio e Furto solo danno totale**
- ✓ **CICLOMOTORI TOP:**
- **Garanzie Incendio e Furto solo danno totale**
- **Infortuni al conducente**
- ✓ **GARANZIA PLUS** (abbinabile a tutti i pacchetti sopra elencati):
- **Assistenza Furto**



Che cosa non è assicurato?

- * **Sono esclusi** gli eventi che non rientrano nel perimetro delle garanzie offerte ed operanti in polizza.
- * Ciascuna garanzia prevede specifiche cause di esclusione; per il dettaglio completo si rimanda a quanto riportato nel DIP aggiuntivo Danni e nelle Condizioni di Assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le coperture prevedono l'applicazione di franchigie, scoperti e massimali e/o limiti variabili da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti.
- ! Incendio, furto, kasko, garanzie speciali: qualora non diversamente previsto, l'ammontare del danno non può superare il limite del valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

Per il dettaglio completo dei limiti delle singole coperture si rinvia al DIP aggiuntivo Danni.



Dove vale la copertura?

- ✓ Salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, di Andorra.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato deve rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunicare i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.



Quando e come devo pagare?

- Il premio è pagato da Santander Consumer Bank S.p.A. in qualità di Contraente, in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative, in nome, per conto e su disposizione dell'Assicurato.
- Il pagamento del premio può avvenire tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalle normative vigenti.
- Il premio è comprensivo di imposte e contributi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Le garanzie prestate, in base alla combinazione prescelta risultante nel Modulo di Adesione, decorrono dalle ore 24.00 del giorno di adesione e hanno durata pari a quella indicata nel Modulo di Adesione stesso.
- Al termine della durata delle coperture assicurative la polizza si risolve e cessa di avere efficacia; (per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova polizza).
- Non è prevista la sospensione in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto è risolto:

- in caso di vendita, o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato. Il premio netto residuo è rimborsato in funzione delle annualità assicurative intere mancanti alla scadenza della copertura;
- in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Il premio netto residuo è rimborsato in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Inoltre:

- in caso di contratto poliennale al solo assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità assicurativa. L'impresa, ricevuta la comunicazione di recesso, rimborsa, entro il termine di 60 giorni calcolati a partire dalla conclusione dell'annualità assicurativa in corso, il premio netto pagato per il periodo intercorrente tra la data di efficacia del recesso e la data di scadenza indicata sulla polizza.

Diritto di ripensamento

- l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal pagamento del premio, a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro, dandone comunicazione all'Impresa che ha emesso il contratto, chiamando il n° verde 800 186 012. L'Impresa rimborsa il premio pagato comprensivo di imposte e contributi, anche per il tramite di Santander Consumer Bank S.p.A., entro 60 giorni dalla data di efficacia della comunicazione.

Assicurazione Garanzie Accessorie Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Allianz S.p.A. – Gruppo assicurativo Allianz

Prodotto: Programma assicurativo Allianz in abbinamento al contratto di finanziamento "VAMOS MOTO" di Santander Consumer Bank S.p.A.

Ultima edizione aggiornata: 01.01.2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero n.1.00152, provvedimento di autorizzazione IVASS del 21 Dicembre 2005 n°2398.

Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste (Italia); tel. 80068 68 68; sito internet: www.allianz.it; PEC: allianz.spa@pec.allianz.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2017 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto della Società, pari a 2.563 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.462 milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società

www.allianz.it. e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.377.259;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.069.767;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.126.592;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.126.592;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 216%.

Al contratto si applica la legge italiana.

**Che cosa è assicurato?**

L'offerta assicurativa prevede le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

INCENDIO E FURTO

Incendio: copre i danni subiti dal veicolo assicurato – **escluse le cose trasportate** – a seguito di suo incendio totale e a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.

Se compresi nel valore del veicolo e descritti in fattura sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefonni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili – fornite ed installate, senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice.

Gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, non compresi nel prezzo di listino e fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell'acquisto del veicolo stesso, si intendono assicurati fino a concorrenza di un importo che, complessivamente per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del prezzo di listino del veicolo.

Sono anche indennizzabili:

- i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione ed entro il limite massimo previsto dal contratto.

Furto: Copre la sola perdita totale del veicolo in caso di furto o di rapina, con l'applicazione degli eventuali scoperti previsti dal contratto.

Se compresi nel valore del veicolo e descritti in fattura sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefonni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili – fornite ed installate, senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice.

Gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, non compresi nel prezzo di listino e fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell'acquisto del veicolo stesso, si intendono assicurati fino a concorrenza di un importo che, complessivamente per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del prezzo di listino del veicolo.

Purchè costituiscano perdita totale, sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

GARANZIA INFORTUNI

Assicura gli infortuni – un'invalidità permanente o la morte – del conducente verificatisi in occasione della guida del veicolo, dalla salita a bordo alla discesa, compresi gli infortuni subiti in caso di fermata e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

GARANZIE ASSISTENZA

Offrono i seguenti servizi di assistenza per la mobilità (veicolo):

- invio taxi a seguito di furto del veicolo;
- disbrigo pratiche furto.



Che cosa NON è assicurato?

INCENDIO E FURTO

Rischi esclusi

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- appropriazione indebita;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
- semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

GARANZIA INFORTUNI

Rischi esclusi

Sono **esclusi** dall'assicurazione gli infortuni:

- derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
- sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre **esclusi**:

- gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
- le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
- le rotture sottocutanee dei tendini;
- le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.

GARANZIA ASSISTENZA

Rischi esclusi

Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di:

- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Sono inoltre escluse le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.



Ci sono limiti di copertura?

- Le coperture prevedono l'applicazione di **franchigie, scoperti e massimali** variabili da garanzia a garanzia in funzione delle caratteristiche del rischio, per meccanismo di calcolo e limiti. Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo.

Minimo / Franchigia (garanzia furto solo totale):

- ammontare del danno € 2.000
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 200) con il minimo di € 500
- importo liquidato al netto della franchigia € 1.500

Scoperto (garanzia furto solo totale):

- ammontare del danno € 7000
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 700) con il minimo di € 500
- importo liquidato al netto dello scoperto € 6.300



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro La denuncia di sinistro va inoltrata all'Impresa e entro 3 giorni dall'avvenimento (art. 1913 c.c.) presentando e allegando – a seconda della tipologia di sinistro – tutta la documentazione necessaria, quale ad esempio: denuncia presentata alle autorità competenti, verbali di autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, ecc.
	Assistenza diretta / in convenzione Per sinistri incendio e furto, l'assicurato può rivolgersi direttamente a una delle carrozzerie fiduciarie e/o ai riparatori convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito dell'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese Sinistri assistenza: la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di Allianz Worldwide Partners (AWP) Service Italia S.c.a.r.l. Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa, l'Assicurato deve comunicare tramite: <ul style="list-style-type: none"> • Linea Verde 800 51 16 61 • Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26 609 845 • Fax +39 02 70 630 091 La richiesta di rimborso delle spese sostenute, se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza, AWP Service Italia S.c.a.r.l. Casella postale 302, Via Cordusio 4, 20123 Milano MI. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
	Prescrizione Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno , se non adeguatamente esercitati (secondo i termini stabiliti dall'art. 2952 del Codice Civile) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. I termini riferiti sono quelli vigenti al momento della redazione del presente documento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti che, in fase di stipula, possono influire sulla valutazione del rischio o, successivamente, nel caso di omessa informazione di circostanze che lo possono aggravare, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal Codice Civile.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

A chi desidera proteggere il proprio veicolo dalle conseguenze di eventi diversi dalla RCA.
Il prodotto è rivolto ai proprietari di motoveicoli e ciclomotori, acquistati con finanziamento erogato da Santander Consumer Bank S.p.A.



Quali costi devo sostenere?

La provvigione media del prodotto prevista a vantaggio dell'intermediario è pari al 25% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano – Indirizzo e.mail: reclami@allianz.it o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami . Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
All'IVASS	Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Fax 06.42133206 – PEC: ivass@pec.ivass.it , Info su: www.ivass.it , corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita (obbligatoria)	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE); PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GLOSSARIO

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Centrale Operativa: struttura telefonica messa a disposizione dall'Impresa per il funzionamento delle garanzie d'assistenza.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: SANTANDER CONSUMER BANK.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

GLOSSARIO

relativo alla sezione Infortuni del Conducente

Assicurato: il conducente del veicolo acquistato con finanziamento erogato da "Santander Consumer Bank S.p.A.".

Invalità Permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Infortunio: è considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Si riportano qui di seguito le possibili combinazioni tra le quali l'Assicurato in fase di adesione può scegliere:

PER I MOTOCICLI:

MOTOCICLI BASE

Garanzie:

- **Furto totale**, con scoperto inclusi gli accessori.
- **Incendio totale**, senza scoperto accessori inclusi.

MOTOCICLI TOP

Garanzie:

- **Furto totale**, con scoperto inclusi gli accessori.
- **Incendio totale**, senza scoperto accessori inclusi.
- **Infortuni al conducente**.

PER I CICLOMOTORI:

CICLOMOTORI BASE

Garanzie:

- **Furto totale**, con scoperto inclusi gli accessori.
- **Incendio totale**, senza scoperto accessori inclusi.

CICLOMOTORI TOP

Garanzie:

- **Furto totale**, con scoperto esclusi gli accessori.
- **Incendio totale**, senza scoperto accessori inclusi.
- **Infortuni al conducente**.

A tutte le combinazioni di cui sopra è abbinabile la **Garanzia PLUS: Assistenza Furto**.

Art. 1 INCENDIO E FURTO

INCENDIO

Art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione Incendio

Sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di incendio totale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido, purché costituiscano perdita totale, così come definita dall'art. 2.2.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefonni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili – fornite ed installate, senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice.

Gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, non compresi nel prezzo di listino e fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell'acquisto del veicolo stesso, si intendono assicurati fino a concorrenza di un importo che, complessivamente per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del prezzo di listino del veicolo.

Purché costituiscano perdita totale, così come definita dall'art. 2.2, sono anche indennizzabili:

- i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione ed entro il limite massimo di € 200.000 per sinistro.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

FURTO

Art. 1.2 - Oggetto dell'assicurazione Furto

In caso di furto o rapina è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la sola perdita totale del veicolo.

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

il veicolo lasciato incustodito fuori rimessa, deve essere chiuso a chiave e con gli eventuali sistemi di antifurto in funzione

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefonni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili – fornite ed installate, senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice.

Gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, non compresi nel prezzo di listino e fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell'acquisto del veicolo stesso, si intendono assicurati fino a concorrenza di un importo che, complessivamente per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del prezzo di listino del veicolo.

Purché costituiscano perdita totale, così come definita dall'art. 2.2 – Determinazione dell'ammontare del danno, sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Art. 1.3 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione Incendio e Furto

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **appropriazione indebita;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);**
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;**
- **semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;**
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).**

Art. 2 NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO

Art. 2.1 – Valore assicurato

Il veicolo si intende assicurato, per il valore indicato nel "Modulo di Adesione", completo degli optional e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo.

Come previsto dai precedenti articoli 1.1 - Oggetto dell'assicurazione incendio e 1.2 - Oggetto dell'assicurazione furto possono essere assicurati anche gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi - non compresi nel prezzo di listino del veicolo e fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell'acquisto. In questo caso, l'indennizzo non sarà mai superiore al 20% del prezzo di listino del veicolo e, pertanto, anche il valore assicurato da indicare nel Modulo di Adesione dovrà essere proporzionalmente aumentato al massimo del 20% rispetto al prezzo di listino del veicolo (es.: prezzo di listino del veicolo 10.000 €, optional e accessori non compresi nel prezzo di listino per un valore aggiunto complessivo di 3.000 €, valore assicurato totale 12.000 €).

Art. 2.2 – Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di perdita totale. In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, l'Impresa determina l'ammontare del danno applicando al valore assicurato del veicolo e degli eventuali optional e accessori – compresi gli apparecchi audiofonovisivi – al momento della decorrenza delle garanzie le percentuali di degrado indicate nella tabella "A" di seguito riportata. Si considera perdita totale un danno superiore al 75% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.

TABELLA "A" – Percentuali di degrado

VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE		VEICOLI USATI	
Vestustà del veicolo	Percentuale di degrado	Mesi successivi alla decorrenza della polizza	Percentuale di degrado
0 – 6 mesi	Valore a nuovo del veicolo: 0%	0 – 12	10%
7 - 12	15%	13 – 24	20%
13 – 24	30%	25 – 36	35%
25 – 36	35%	37 – 48	45%
37 – 48	45%	49 - 60	55%
49 - 60	55%		

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore del veicolo al momento del sinistro, così come determinato dalla tabella "A" - percentuali di degrado, al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso ed altri pregiudizi.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Art. 2.3 – Accertamento e liquidazione del danno

La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra parte - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;

b) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 2.4 – Franchigia o scoperto

L'Impresa corrisponderà all'Assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo lo scoperto sotto specificato a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro:

La garanzia Incendio è prestata senza l'applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia;

La garanzia Furto è prestata con l'applicazione degli scoperti indicati nella Tabella "B" - Scoperti e minimi:

TABELLA "B" – Scoperti e minimi

Provincia	Scoperto	Minimo
BA, BT, FG, NA, TA	25%	€ 500,00
AV, BN, BR, CE, CT, LE, MI, PA, RM, MB, SA	20%	€ 500,00
Tutte le altre province	10%	€ 500,00

Art. 2.5 – Recupero nel caso di Furto del veicolo

L'Assicurato ha l'obbligo, non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito l'Impresa.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima della corresponsione dell'indennizzo: se trattasi di perdita totale, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'art. 2.2 – Determinazione dell'ammontare del danno;
- dopo la corresponsione dell'indennizzo, l'assicurato potrà optare se:
 - a) procedere alla vendita del veicolo tramite l'impresa;
 - b) rientrare in possesso del veicolo restituendo all'impresa l'indennizzo corrisposto

Art. 2.6 – Obblighi in caso di sinistro - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati in ogni caso entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi del sinistro, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. Nei casi di furto il termine si intende ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

L'Assicurato deve inoltrare denuncia scritta specificando: la data, il luogo, le cause, la narrazione del sinistro e gli eventuali testimoni ad Allianz - Customer Service piazza Velasca 7/9 – 20122 Milano, ovvero inviando la denuncia:

- via email all'indirizzo denuncia.callcenter@allianz.it,
- via fax al numero **02.5737.1287**.

L'Assicurato dovrà astenersi inoltre, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima della verifica dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.

A seguito della denuncia devono essere fatti pervenire tempestivamente, e con raccomandata A/R all'Impresa

Allianz – Back Office Corporate - Piazza Velasca 7/9 20122 Milano:

Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale e rapina, la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana. Copia autenticata della denuncia deve essere consegnata all'Impresa. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:

In caso di furto totale o rapina:

- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si verificato il sinistro, se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana;
- originale della Carta di circolazione, se disponibile;
- ove la Carta di Circolazione non fosse disponibile, Certificato Cronologico del P.R.A. con annotata la perdita di possesso o la cessazione della circolazione;
- originale del Certificato di Proprietà con annotata la Perdita di possesso;
- dichiarazione di detraibilità / non detraibilità dell'I.V.A.;
- copia fattura d'acquisto del veicolo;
- procura speciale a vendere Notarile;
- conteggio di anticipata estinzione del contratto di leasing/finanziamento con l'indicazione del numero di canoni pagati alla data del furto;
- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo;
- eventuale denuncia integrativa in mancanza di una o più chiavi o della carta di circolazione;
- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato).

L'Impresa è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. L'Impresa è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione, data all'Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro; a richiesta della Società, quindi, l'Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa.

Inoltre, in caso di furto totale, prima di corrispondere l'indennizzo l'Impresa può richiedere, quando lo ritenga necessario, il certificato di chiusura istruttoria.

Art. 3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un'invalidità permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Sono compresi:

- gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, semprechè non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dall'Assicurato in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se imputabili a movente politico, sociale o sindacale, semprechè egli vi resti coinvolto involontariamente;
- le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine.

Art. 3.2 – Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida semprechè:

- il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
- vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza e del casco protettivo.

Art. 3.3 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
- sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi:

- gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
- le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
- le rotture sottocutanee dei tendini;
- le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.

Art. 3.4 – Rinuncia al diritto di surrogazione

L'impresa rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete in base all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 3.5 – Indipendenza da obblighi assicurativi di legge

La presente assicurazione è sottoscritta tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

Art. 3.6 – Indennità giornaliera da ricovero

In caso di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) conseguente ad infortunio indennizzabile secondo le condizioni di polizza, l'Impresa corrisponde all'assicurato l'importo contrattualmente pattuito ed indicato in polizza, a partire dal quarto giorno di degenza che comporti pernottamento.

L'Impresa effettua il pagamento a cura ultimata e su presentazione in originale di regolare attestato di degenza.

La prestazione viene riconosciuta, indipendentemente dal numero di ricoveri, fino ad un massimo di trecento giorni per anno assicurativo.

In caso di ricovero in Day Hospital, la garanzia è prestata solo in caso di intervento chirurgico, con il massimo di 15 giorni per ciclo di cura, compreso il giorno dell'intervento stesso.

In caso di infortunio:

Art. 3.7 – Denuncia del sinistro

L'Assicurato deve inoltrare denuncia scritta specificando: la data, il luogo, le cause, la narrazione del sinistro e gli eventuali testimoni ad Allianz - Customer Service piazza Velasca 7/9 – 20122 Milano, ovvero inviando la denuncia:

- via email all'indirizzo denuncia.callcenter@allianz.it,
- via fax al numero **02.5737.1287**.

La denuncia dell'infortunio, deve essere accompagnata da certificato medico.

L'assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta dell'Impresa, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero.

Quando l'infortunio abbia provocato la morte dell'assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, l'Impresa deve esserne immediatamente informata.

L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici dell'Impresa, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l'assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato.

Art. 3.8 – Prestazione per il caso morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali.

Art. 3.9 – Prestazione per il caso di Invalidità Permanente

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA'

La società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Se l'invalidità permanente si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per

invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nella sottoriportata tabella.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest'ultima viene comunque utilizzata come riferimento e l'indennizzo è calcolato tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l'Assicurato mancino, le percentuali relative all'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione sommando le singole percentuali fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomico-funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

2. CRITERI DI LIQUIDAZIONE

In caso di sinistro, l'indennità per invalidità permanente verrà corrisposta in base alle seguenti disposizioni:

Per la guida di ciclomotori, la franchigia sarà modulata assorbibile secondo la seguente tabella:

% da invalidità permanente	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
% da liquidare	12 14 16 18 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65
% da invalidità permanente	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >=66
% da liquidare	68 71 74 77 80 85 88 91 94 97 100

Per la guida di motoveicoli, con detrazione delle seguenti percentuali di franchigia assoluta:

- sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
- sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 10% della totale l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

3. PRECISAZIONI SULL'INDENNIZZO

Se l'assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro due anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società versa agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

Art. 3.10 – Pagamento dell'indennizzo

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dal raggiungimento dell'accordo fra le parti sull'ammontare del danno, ricevuta la necessaria documentazione.

Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati:

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	Destro %	%	Sinistro %
un arto superiore	70		60
una mano o un avambraccio	60		50
un pollice	18		16
un indice	14		12
un medio	8		6
un anulare	8		6
un mignolo	12		10
una falange ungueale del pollice	9		8
una falange di altro dito della mano		1/3 del dito	
anchilosi della scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25		20
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20		15
anchilosi del polso in estensione rettilinea (con pronosupinazione libera)	10		8
paralisi completa del nervo radiale	35		30
paralisi completa del nervo ulnare	20		17
amputazione di un arto inferiore:			
- al di sopra della metà della coscia		70	
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50	
amputazione di un piede		40	
amputazione di ambedue i piedi		100	
amputazione di un alluce		5	
amputazione di un altro dito del piede		1	
amputazione della falange ungueale dell'alluce		2,5	
anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35	
anchilosi del ginocchio in estensione		25	
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica		15	
paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno		15	
perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25	

	Destro %	%	Sinistro %
perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100	
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:			
sordità completa di un orecchio		10	
sordità completa di ambedue gli orecchi		40	
stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
esiti di frattura scomposta di una costa		1	
esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:			
- una vertebra cervicale		12	
- una vertebra dorsale		5	
- 12° dorsale		10	
- una vertebra lombare		10	
esiti di frattura di un metamero sacrale		3	
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme		5	
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		2	
perdita anatomica di un rene		15	
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Art. 4 GARANZIA PLUS: ASSISTENZA FURTO

Cosa Assicura

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dalla Società tramite la Centrale Operativa di **AWP Service Italia S.c.a.r.l.** - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Art. 4.1 – Validità territoriale

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance-.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Art. 4.2 – Ambito di operatività della garanzia “Garanzia PLUS: assistenza Furto”

Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza.

Art. 4.3 – Oggetto dell'assicurazione “Garanzia PLUS: assistenza Furto”

4.3.1 Invio taxi a seguito di furto del veicolo

La garanzia opera a seguito di furto del veicolo assicurato.

L'Assicurato, nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a casa o presso una stazione di Polizia o caserma dei Carabinieri per denunciare il furto, oppure presso altra destinazione di sua scelta, ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 50,00 per evento.

4.3.2 Disbrigo pratiche furto

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, provvede al reperimento dei seguenti documenti, tenendone a carico le relative spese:

- Estratto Cronologico del P.R.A.
- Certificato di perdita di possesso
- eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale.

I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro 60 giorni dal momento della richiesta alla Centrale Operativa.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi la Centrale Operativa a richiedere i documenti;
- copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità;
- ogni altro documento richiesto dalla Centrale Operativa, necessario ai fini dell'espletamento della prestazione.

Art. 4.4 – Delimitazione e precisazioni relative a tutte le prestazioni

Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di:

- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Sono inoltre escluse le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.

Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

Art. 4.5 – Istruzioni per la richiesta di assistenza

Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite:

- Linea Verde 800 51 16 61
- Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26 609 845
- Fax +39 02 70 630 091

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l., **dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:**

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP Service Italia S.c.a.r.l.
Casella Postale 302
Via Cordusio 4, 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

Art. 5 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 5.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenti dell'Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 5.2 – Estensione territoriale

Salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, di Andorra.

Art. 5.3 – Decorrenza e durata delle garanzie, facoltà di recesso

Le garanzie prestate, in base alla combinazione prescelta risultante nel Modulo di Adesione, decorrono dalle ore 24.00 del giorno di adesione e hanno durata pari a quella indicata nel Modulo di Adesione stesso.

La copertura assicurativa non sarà soggetta a tacito rinnovo e la sua efficacia si protrarrà fino alla sua naturale scadenza.

Non è prevista la sospensione in corso di contratto.

In caso di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità assicurativa.

L'impresa, ricevuta la comunicazione di recesso, rimborsa, anche per il tramite di Santander Consumer Bank S.p.A., entro il termine di 60 giorni calcolati dalla data di efficacia del recesso, il premio netto pagato per il periodo intercorrente tra la data di efficacia del recesso stesso e la data di scadenza indicata Modulo di adesione alla polizza.

Articolo 5.4 – Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione

a) **In caso di estinzione anticipata** del finanziamento si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita.

Il contratto è risolto dalla data di estinzione del contratto di finanziamento; la Compagnia restituirà **all'avente diritto, anche attraverso l'Intermediario ove ne ricorrano le condizioni**, la quota parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.

La Compagnia non dà corso alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui l'assicurato, in seguito a estinzione, **abbia espressamente richiesto all'Impresa – per il tramite della Contraente - che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria.**

In quest'ultimo caso l'Impresa, ricevuta la notifica da effettuarsi a cura della Contraente entro e non oltre i 15 giorni lavorativi successivi all'estinzione anticipata del finanziamento, invierà all'assicurato comunicazione di conferma del mantenimento della copertura.

b) In caso di vendita, o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, **si determina la cessazione del rischio.**

In questo caso è necessario contattare il n° verde **800 186 012** e, seguendo le modalità indicate, produrre la documentazione a comprova dell'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo. L'Impresa rimborsa **all'avente diritto** il premio netto residuo in funzione delle annualità assicurative intere mancanti alla scadenza della copertura.

Art. 5.5 – Diritto di ripensamento

L'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal pagamento del premio, a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro, dandone comunicazione all'Impresa, chiamando il n° verde **800 186 012**.

L'Impresa restituisce il premio pagato comprensivo di imposte e contributi, anche per il tramite di Santander Consumer Bank S.p.A., entro 60 giorni dalla data di efficacia della comunicazione.

Art. 5.6 – Arbitrato

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito all'interpretazione del contratto e/o gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale

competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. L'impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'Assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.

Art. 5.7 – Foro Competente

Foro competente è esclusivamente quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 5.8 – Imposte e tasse

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 5.9 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.